

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 225-C)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AZARA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 2 dicembre 1958, modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1960 (V. Stampato n. 660)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 1<sup>o</sup> FEBBRAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 22 maggio 1961

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio

ONOREVOLI SENATORI. — La 2<sup>a</sup> Commissione ha ripreso in attento esame il testo del disegno di legge n. 225-B concernente: « prevenzione e repressione del delitto di genocidio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La nostra Commissione non ha avuto difficoltà, dopo ampie discussioni, di accettare gli emendamenti proposti dalla Camera, agli articoli da 1 ad 8.

Questi articoli possono, pertanto, formare il testo della nuova legge ordinaria.

La Commissione, invece, dopo ampi dibattiti, non ha ritenuto di poter accettare l'articolo 9 del testo approvato dalla Camera, considerando che la disposizione stessa contrasta con l'articolo 26, comma secondo, della Costituzione.

Occorre, pertanto, brevemente riassumere le varie fasi del problema concernente il genocidio.

Il 9 dicembre 1948 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò una convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio.

Con la legge dell'11 marzo 1952, n. 153, si dichiarava di dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione anzidetta, assumendo l'impegno di aderire alla Convenzione stessa e di emanare una legge per l'applicazione delle sue disposizioni.

Fu, infatti, il 20 maggio 1957 presentato al Senato un disegno di legge approvato dallo stesso Senato il 2 dicembre 1958. Ma, poichè, con un articolo (9) si ammetteva espressamente l'estradizione per i reati di genocidio previsti nello stesso disegno di legge, sorsero in dottrina dubbi sulla possibilità costituzionale della disposizione ora indicata, in quanto la si considerava in contrasto con l'articolo 10, della Costituzione, che, nell'ultimo comma, dichiara: « Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici », e con l'articolo 26, il quale, mentre ammette l'estradizione del cittadino « ove sia espressamente prevista dalle Convenzioni internazionali », precisa nel secondo comma che « non può in alcun caso essere ammessa per reati politici ».

La Commissione di giustizia della Camera dei deputati, propose, tra l'altro, alla Assemblea la soppressione dell'articolo 9 ritenendone la incompatibilità con gli articoli 10 e 26 della Costituzione, su citati, ma la Camera ripristinò il ripetuto articolo 9 che fu approvato nel testo seguente:

« Agli effetti della legge penale i delitti preveduti nella presente legge, in quanto commessi in violazione del diritto delle genti, non sono considerati delitti politici ».

In questa forma l'articolo corrisponde alla norma VIII della Convenzione, che dispone: « I reati di genocidio non sono considerati politici ai fini dell'estradizione ».

Ma urta, come è stato esattamente rilevato da più parti, tanto con l'articolo 10 quanto con l'articolo 26 della Costituzione già citati, che stabiliscono il divieto sulla estradizione per reati politici.

Sembrando alla Commissione che la questione costituzionale non possa essere risolta che con una legge costituzionale, la Commissione stessa sarebbe favorevole:

1) all'approvazione dei primi otto articoli del disegno di legge n. 225-B, nel testo approvato dalla Camera;

2) alla eliminazione, dal testo stesso, dell'articolo 9;

3) alla presentazione di un disegno di legge costituzionale, di un solo articolo, così concepito:

« I reati di genocidio, preveduti nella Convenzione sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 e resa esecutiva in Italia con la legge dell'11 marzo 1952, n. 153, non sono considerati fatti politici, ai fini della estradizione ».

Tale soluzione sembra alla Commissione giuridicamente corretta e, sopra tutto dal punto di vista pratico, utile ad eliminare inconvenienti tanto nel campo internazionale quanto in quello nazionale.

AZARA, relatore

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Atti diretti a commettere genocidio).*

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso.

## Art. 2.

*(Deportazione a fine di genocidio).*

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

## Art. 3.

*(Circostanza aggravante).*

Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Atti diretti a commettere genocidio).*

*Identico.*

## Art. 2.

*(Deportazione a fine di genocidio)*

*Identico.*

## Art. 3.

*(Circostanza aggravante).*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 4.

*(Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite).*

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 5.

*(Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori).*

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 6.

*(Imposizione di marchi o segni distintivi).*

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso, è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 7.

*(Accordo per commettere genocidio).*

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 4.

*(Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite).*

*Identico.*

Art. 5.

*(Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori).*

*Identico.*

Art. 6.

*(Imposizione di marchi o segni distintivi).*

*Identico.*

Art. 7.

*(Accordo per commettere genocidio).*

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Per i promotori la pena è aumentata.

Art. 8.

(*Pubblica istigazione e apologia*).

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

Art. 9.

(*Estradizione*).

Agli effetti della legge penale, i delitti preveduti nella presente legge, in quanto commessi in violazione del diritto delle genti, non sono considerati delitti politici.

Art. 10.

(*Competenza per materia*).

La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte di assise.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 8.

(*Pubblica istigazione e apologia*).

*Identico.*

*Soppresso.*

Art. 9.

(*Competenza per materia*).

*Identico.*